

ESENZIONE TICKET

PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE, LABORATORIO E ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

DIRETTIVA NAZIONALE:

- E01 **bambini con meno di 6 anni** appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito fino a **36.151,98 €** lordi annui;
- E01 **anziani con più di 65 anni** appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito fino a **36.151,98 €** lordi annui;
- E02 i **disoccupati** iscritti alle liste di collocamento insieme ai familiari a loro carico, nel caso in cui essi appartengano ad un nucleo familiare con un reddito inferiore a **8.263,31 €** lordi annui. Nel caso in cui anche il **coniuge** produca reddito, il limite sale a **11.362,05 €** lordi annui. Nel caso in cui ci siano **figli a carico**, il limite aumenta di 516,46 € per ognuno di loro;
- E03 i **titolari di una pensione sociale** (ex assegno) insieme ai familiari a loro carico;
- E04 i **titolari di una pensione minima con più di 60 anni** insieme ai familiari a loro carico, nel caso in cui appartengano ad un nucleo familiare con un reddito inferiore a 8.263,31 € lordi annui. Nel caso in cui anche il coniuge produca reddito, il limite sale a 11.362,05 € lordi annui. Nel caso in cui ci siano figli a carico, il limite aumenta di 516,46 € per ognuno di loro;

Note

Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993)

Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.

Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all'anno precedente.

Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

Il ticket aggiuntivo è stato introdotto dalla L. 111/2011 e riguarda la compartecipazione alla spesa sanitaria con una quota fissa di 10 € a ricetta per prestazione specialistica.

1. TRENTINO ALTO ADIGE

Differenti sono le disposizioni in materia nelle Province di Trento e di Bolzano:

1.1 PROVINCIA DI TRENTO

In Provincia di Trento si è posta l'attenzione verso i terzi figli indipendentemente dal reddito familiare, purchè l'eventuale reddito personale di questi ultimi non sia superiore a 6.000 euro (viene esteso il reddito che riguarda il figlio a carico da 2.840,51 a 6.000,00 euro). Inoltre, gli inoccupati sono stati equiparati ai disoccupati, per cui se una persona non ha mai lavorato, ma va vivere da sola, è esente dal ticket.

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04) ed, in aggiunta:

E80 gli assistiti **terzi figli (e successivi)** residenti in provincia di Trento che nell'anno di riferimento hanno un reddito complessivo personale inferiore a € 6.000,00 e quindi a carico della famiglia. Tale esenzione è riconosciuta a livello provinciale; non può quindi essere spesa in Strutture extra-provinciali

E99 **inoccupati** iscritti alle liste di collocamento insieme ai familiari a loro carico, nel caso in cui essi appartengano ad un nucleo familiare con un reddito inferiore a 8.263,31 € lordi annui. Nel caso in cui anche il coniuge produca reddito, il limite sale a 11.362,05 € lordi annui. Nel caso in cui ci siano figli a carico, il limite aumenta di 516,46 € per ognuno di loro. Tale esenzione è riconosciuta a livello provinciale; non può quindi essere spesa in Strutture extra-provinciali

1.2 PROVINCIA DI BOLZANO

In Provincia di Bolzano è stato esteso il limite di età di 6 anni a 14 anni, mantenendo il limite di reddito che da diritto all'esenzione a 36151,98 euro annui. Inoltre, si è posta l'attenzione alle famiglie con figli a carico indipendentemente dal reddito familiare.

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04) ed, in aggiunta:

E21 soggetti di età tra **i 6 e i 14** anni non compiuti con reddito complessivo familiare annuale inferiore a 36.151,98 euro

E22 figlie e figli a carico: **Riduzione del ticket al 50% e massimale ridotto al 50%**

2. TOSCANA

In Toscana sono state previste esenzioni per le famiglie di coloro che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione o in mobilità.

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04) ed, in aggiunta:

- E090 disoccupati e familiari a carico che hanno perso il lavoro dal 01/01/2009 ed in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'impiego di competenza;
- E091 lavoratori collocati in cassa integrazione-e familiari a carico- che percepiscono una retribuzione comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980;
- E092 lavoratori in mobilità-e familiari a carico- iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'impiego di competenza.

Inoltre la Regione Toscana ha voluto mitigare l'onere a carico dei cittadini introdotto dal Governo con la legge 111/2011 (con cui è stato imposto l'indistinto ticket sanitario sulle ricette per prestazione sanitaria (**ticket aggiuntivo**) dell'importo di euro 10,00 aggiuntivo a quello già esistente), richiedendo un contributo pari a 5 euro, 10 euro e 15 euro rispettivamente a nuclei con reddito annuo da 36.151,99 a 70.000 euro, da 70.001 a 100.000 euro e oltre 100.000 euro. Per queste fasce è prevista anche una diversa quota di partecipazione sanitaria del ticket sui farmaci, rispettivamente min 1-max 2 euro, min 2-max 4 euro, min 3-max 6 euro.

3. UMBRIA

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04).

Inoltre la Regione Umbria ha voluto mitigare l'onere a carico dei cittadini introdotto dal Governo con la legge 111/2011 (con cui è stato imposto l'indistinto ticket sanitario sulle ricette per prestazione sanitaria (**ticket aggiuntivo**) dell'importo di euro 10,00 aggiuntivo a quello già esistente), richiedendo un contributo pari a 5 euro, 10 euro e 15 euro rispettivamente a nuclei con reddito annuo da 36.151,99 a 70.000 euro, da 70.001 a 100.000 euro e oltre 100.000 euro. Per queste fasce è prevista anche una diversa quota di partecipazione sanitaria del ticket sui farmaci, rispettivamente min 1-max 2 euro, min 2-max 4 euro, min 3-max 6 euro.

La spesa del ticket aggiuntivo è stata esclusa anche nel caso di prestazioni ambulatoriali di costo inferiore ai 10 euro, per evitare che la tassa arrivi a superare l'importo della prestazione, favorendo così l'esodo dei pazienti verso centri privati.

4. EMILIA ROMAGNA

La Regione Emilia-Romagna ha disposto l'esenzione dal pagamento del ticket su visite ed esami specialistici per i lavoratori che hanno perso il lavoro o che sono in cassa integrazione e l'erogazione di farmaci di fascia C a componenti di famiglie che si trovano in una situazione di forte disagio economico-sociale (validità fino al 31 dicembre 2013).

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04) ed, in aggiunta:

E02 anche per i soggetti iscritti presso il Centro per l'Impiego che, pur svolgendo un'attività lavorativa non superino il reddito lordo, riferito all'anno precedente, di euro 8.000,00 per lavoro dipendente o a progetto e di euro 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale, impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente ovvero in attività formative previste nell'ambito dei relativi progetti: anche in questo caso i soggetti interessati

Esenzione per i lavoratori colpiti dalla crisi:

i residenti in Emilia Romagna disoccupati (che hanno perso il lavoro dopo il 1 ottobre 2008), in cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga, in mobilità, con contratto di solidarietà e familiari a carico (vale fino al 31 dicembre 2013)

chi è in cassa integrazione o ha un contratto di solidarietà ha diritto all'esenzione se il suo reddito massimo non supera il tetto mensile previsto da circolare INPS (per il 2010 circolare n. 18 del 5 febbraio 2010, per il 2011 circolare n. 25 del 4 febbraio 2011, per il 2012 circolare n. 20 del 8 febbraio 2012, per il 2013 circolare n. 14 del 30 gennaio 2013).

Inoltre la Emilia Romagna ha voluto mitigare l'onere a carico dei cittadini introdotto dal Governo con la legge 111/2011 (con cui è stato imposto l'indistinto ticket sanitario sulle ricette per prestazione sanitaria (**ticket aggiuntivo**) dell'importo di euro 10,00 aggiuntivo a quello già esistente), richiedendo per:

- **Visite specialistiche, prestazioni di chirurgia ambulatoriale:** un aumento di 5 euro Il ticket per aumenta di 5 euro per tutti, indipendentemente dal reddito. Chi è esente continua ad esserlo.
- **Esami specialistici** un ticket aggiuntivo pari a 5 euro, 10 euro e 15 euro rispettivamente a nuclei con reddito annuo da 36.151,99 a 70.000 euro, da 70.001 a 100.000 euro e oltre 100.000 euro. Per queste fasce è prevista anche una diversa quota di partecipazione sanitaria del ticket sui farmaci, rispettivamente min 1-max 2 euro, min 2-max 4 euro, min 3-max 6 euro.

5. LOMBARDIA

In Lombardia i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono sempre esenti indipendentemente dal reddito, quelli di età superiore ai 65 anni lo sono per le prestazioni ambulatoriali solo se con reddito del nucleo familiare inferiore a 38.500 euro.

Il ticket aggiuntivo non è di 10 euro fissi in più per ogni tipo di prestazione, ma è una quota variabile in funzione del valore della prestazione e va da 0 a 30 euro.

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04) ed, in aggiunta:

E02 *anche per la farmaceutica*

E03 *anche per la farmaceutica*

E04 *anche per la farmaceutica*

E05 cittadini di età superiore a 65 anni e reddito complessivo familiare fiscale tra € 36.151,98 ed € 38.500,00

E11 Minori di 14 anni senza limiti di reddito (validità regionale sia per la specialistica che per la farmaceutica)

E12: **disoccupati** iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e familiari a loro carico, con reddito familiare **superiore a 8.263,31** ed **inferiore o pari a 27.000** euro. (validità regionale sia per la specialistica che per la farmaceutica)

E13: lavoratori in mobilità, in Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, in contratto di solidarietà difensivo e loro familiari a carico, che percepiscono una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 08.02.2012 (validità regionale sia per la specialistica che per la farmaceutica)

6. VENETO

Sono esenti da una parte della quota fissa per ricetta i cittadini residenti nella Regione Veneto appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a 29.000 Euro.

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04: codici regionali 7R2, 7R3, 7R4, 7R5) ed, in aggiunta:

7RQ cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a 29.000 Euro (esenzione su una parte della quota fissa per ricetta) **Riduzione del ticket.**

7. PIEMONTE

In Piemonte viene inclusa nell'esenzione per reddito (al di sotto dei 36.158,98 euro) qualsiasi fascia di età.

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04) ed, in aggiunta:

E05 residenti in Piemonte di età superiore ai 6 anni ed inferiore ai 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a 36158.98 euro

8. MARCHE

La Regione Marche ha emanato la Delibera n. 1752 del 17/12/2012 per far rientrare nel decreto anticrisi i cittadini residenti nella Regione Marche ed i relativi familiari a carico.

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04) ed, in aggiunta:

E99 **lavoratore disoccupato** per aver terminato il periodo di permanenza nelle liste di mobilità (persone che hanno finito al mobilità e sono rimaste disoccupate), o **lavoratore in mobilità**, o **lavoratore in cassa integrazione guadagni** (ord., straord., in deroga, sosp. EBAM) e che nelle 13 settimane precedenti all'erogazione delle prestazioni abbia avuto una sospensione del lavoro pari ad almeno il 40% delle ore lavorabili, o lavoratore in contratto di solidarietà che nei 6 mesi precedenti all'erogazione delle prestazioni abbia avuto una riduzione di orario pari ad almeno il 40% delle ore lavorabili.

9. Molise

La Regione Molise, dopo aver disposto l'aumento dei ticket sanitari sulle ricette per i farmaci resosi necessario per compensare l'aumento della spesa farmaceutica a livello territoriale, ha disposto l'esenzione totale degli stessi ticket per le categorie più deboli, di cui ai codici E01, E02, E03, E04 già esistenti.

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04)

10. CAMPANIA

La Regione Campania, con decreti regionali che ha più volte rinnovato, considera ai fini dell'esenzione anche l'indicatore ISEE.

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04) ed, in aggiunta:

- E05 reddito ISEE inferiore a 10 mila euro (valido fino al 31 gennaio 2013)
- E08 cittadini trapiantati d'organo con reddito ISEE non superiore a 22 mila euro, limitatamente ai farmaci necessari per le proprie patologie (valido fino al 31 gennaio 2013)
- E07 gli extracomunitari iscritti al Servizio Sanitario con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario

11. BASILICATA

La Regione Basilicata ha rimodulato il ticket aggiuntivo di 10 € sulla specialistica introdotto dal Governo nazionale con la Legge n.111/2011, sulla base della complessità delle prestazioni prescritte per ricetta.

Alla compartecipazione alla spesa specialistica (di importo massimo pari a 36,15 € per ricetta, cfr. Legge n. 537/93 e s.m.i.) si aggiunge un ticket che varia a gradini da 0 (importo complessivo non superiore a 5 euro) a 30 euro (importo superiore a 100 euro). Tale rimodulazione sostituisce i 10 € introdotti con la Legge n. 111/2011.

Per la farmaceutica territoriale ha introdotto un ticket correlato al reddito familiare e definito dall'indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. (cfr. DGR n.1351/2011).

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04) ed, in aggiunta:

- ISA fascia di reddito familiare I.S.E.E inferiore o pari a 14.000 € (solo per i farmaci)

12. VAL D'AOSTA

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04)

13. LIGURIA

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04)

14. FRIULI - VENEZIA Giulia

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04)

15. LAZIO

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04)

16. ABRUZZO

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04)

17. PUGLIA

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04)

18. CALABRIA

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04)

19. SARDEGNA

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04)

20. SICILIA

ESENZIONI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA: quelle nazionali (E01, E02, E03, E04)